

PROCEDURA APERTA
“RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA EX DUFOUR A GENOVA CORNIGLIANO”

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Sviluppo Genova S.p.A., alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto la realizzazione dell’intervento denominato “*Riqualificazione dell’area ex Dufour a Genova Cornigliano*”.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre Doc. n. 155/PES/8.05.11/K004 del 17/09/2020 e avverrà mediante procedura aperta sotto soglia europea, con il criterio con il criterio del minor prezzo, ex artt. 36, comma 9-bis, D.Lgs. 50/2016 e 1, comma 3, II° periodo, D.L. 76/2020.

Il progetto è stato validato dal R.U.P. ai sensi dell’art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/16, come risulta dalla relazione di Validazione Doc. n. 155/ESE/08.05.11/R036-W13 del 17/07/2020. I lavori saranno svolti a Genova nel quartiere di Cornigliano, all’interno del complesso sito in Via Cervetto 8.

L’appalto è finanziato come descritto al punto III.1.2) del Bando di Gara.

Il CIG è 837653575A, il CUP è H31B99000010001.

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Francesca Campaniolo (sviluppogenova@pec.it – Via San Giorgio 1 – 4° piano, 16128 Genova).

1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI GESTIONE DELLA GARA D’APPALTO

La presente procedura di gara verrà gestita tramite piattaforma telematica, accessibile tramite il seguente link: <https://sviluppogenova.acquistitelematici.it/>

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, gli operatori economici dovranno completare, gratuitamente, la necessaria procedura di iscrizione preliminare a tale piattaforma, seguendo le istruzioni ivi indicate.

Una volta effettuata tale registrazione, gli operatori economici interessati potranno visualizzare ogni informazione sulla presente procedura e compiere le relative operazioni (ad es. presentare offerta, inviare quesiti di gara, inviare eventuale documentazione integrativa qualora richiesta dalla Stazione Appaltante, etc.).

Al momento dell’iscrizione preliminare verrà richiesto l’indirizzo di posta elettronica ordinaria, ma, una volta completata l’iscrizione gli operatori economici dovranno integrare le informazioni inserite accedendo alla propria area personale. In particolare, dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata, su cui ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura di gara.

In relazione alle questioni, dubbi o problematiche relative al funzionamento della piattaforma, alle modalità operative del suo utilizzo, si invita a visionare le istruzioni contenute nella voce “**Manuali e Guide**” reperibile nella colonna a sinistra della schermata “Home” della piattaforma e, se necessario, richiedere assistenza aprendo un ticket tramite la voce “**Supporto Tecnico**” (reperibile poco più in basso rispetto a “Manuali e Guide”).

Ogni eventuale comunicazione relativa alla presente procedura di gara (ad es. quesiti o integrazioni documentali richieste in sede di soccorso istruttorio) dovrà essere inviata a Sviluppo Genova S.p.A. tramite la piattaforma stessa, attraverso la messaggistica reperibile nella propria area personale degli operatori economici e **non** direttamente dalla casella PEC dei concorrenti a quella della Stazione Appaltante.

Allo stesso modo, ogni comunicazione da parte di Sviluppo Genova S.p.A. verrà inviata agli operatori economici interessati tramite piattaforma e sarà visibile sia nella messaggistica nell’area personale che direttamente nella casella pec. I riscontri a tali comunicazioni dovranno essere esclusivamente forniti tramite la piattaforma telematica.

Al momento della registrazione sulla piattaforma, gli operatori economici hanno l’onere di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica **certificata**, al quale riceveranno ogni comunicazione di gara.

Qualora venisse indicato un indirizzo di posta elettronica **non** certificata, le comunicazioni effettuate tramite piattaforma telematica verranno inviate all’indirizzo indicato e si riterranno validamente effettuate, anche se recapitate ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria.

In tal caso, anche in caso di mancato ricevimento, l’interessato non potrà vantare alcun diritto, stante l’onere a suo carico di indicare la propria PEC e l’impossibilità per la Stazione Appaltante di sincerarsi dell’effettiva consegna della posta elettronica ordinaria.

In tale circostanza, la Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di richiedere che il concorrente interessato provveda a modificare la propria anagrafica inserendo un indirizzo di posta certificata in luogo di quella ordinaria.

2 | PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO – DISCIPLINA PROCEDURALE

La presente procedura di gara, per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal Bando di Gara e dal presente Disciplinare, resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di appalti pubblici.

Al riguardo, e a mero titolo esemplificativo, si indicano i seguenti provvedimenti che costituiscono le principali fonti normative disciplinanti il presente appalto:

- D.Lgs. n 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento Generale), per le parti ancora in vigore;
- Linee Guida A.N.A.C. emanate in attuazione del D.Lgs. 50/2016 tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:
 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
 - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”
- Decreti Ministeriali, Regolamenti e Circolari emanati in attuazione del D.Lgs. 50/2016, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

- D. M. M.I.T. n. 49 del 7 marzo 2018, “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
 - D. M. M.I.T. del 2 dicembre 2016, “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. 50/2016”;
 - CIRCOLARE M.I.T. n. 3 del 18 luglio 2016, “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE)”;
 - D. M. Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018, “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie”;
- Deliberazioni, circolari, comunicati o altri chiarimenti dell’A.N.A.C., tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:
- FAQ AVCpass, reperibili al seguente link:
<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass>

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di regolamento, nonché di ogni altra eventuale disposizione contenuta in particolari atti della Stazione Appaltante, in relazione alla particolare natura ed all'oggetto dell'appalto, ancorché qui non espressamente richiamata.

3	DOCUMENTAZIONE DI GARA
----------	-------------------------------

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Schema di contratto;
- d) Capitolato Speciale di Appalto (nel seguito anche “C.S.A.”), costituito dalle Norme Generali, dalle Norme Tecniche, nonché tutti i suoi Allegati;
- e) elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo, esplicitati nell’elenco elaborati allegato al C.S.A.;
- f) Cronoprogramma di cui all’art. 40 D.P.R. 207/2010;
- g) Elenco prezzi unitari;
- h) Computo metrico estimativo;
- i) Piano di sicurezza e coordinamento e relativi allegati;
- j) Modulo A – domanda di partecipazione;
- k) Modulo B – dichiarazione integrativa;
- l) Dichiarazione di offerta - Lista delle lavorazioni e forniture previste dall’appalto.

Successivamente alla pubblicazione del bando di gara su GURI, il CSA, il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto e gli altri documenti ed elaborati di gara saranno disponibili sul sito internet <http://www.sviluppogenova.com/index.php/category/bandi-gare/lavori/>; la modulistica di gara sarà anche disponibile sulla piattaforma telematica <https://sviluppogenova.acquistitelematici.it/>.

È fatto obbligo a tutti i concorrenti di scaricare tutti i documenti di gara.

4 | OGGETTO DELL'APPALTO

Le attività previste dall'appalto, regolate e meglio descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, alla cui più dettagliata disciplina e descrizione si rimanda, consistono, sinteticamente, in un intervento di ampliamento e riorganizzazione degli spazi interni delle strutture esistenti all'interno dell'area denominata "ex Dufour", in uso ad alcune associazioni concessionarie del Comune di Genova, proprietario dell'area, per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e per il tempo libero. È prevista la demolizione dell'attuale circolo sportivo e la costruzione di nuovo edificio bipiano oggetto di certificazione Leed®. Il progetto prevede inoltre di effettuare alcune opere sull'edificio esistente adibito a palestra non oggetto di demolizione quali: adeguamento dei locali ai fini antincendio con conseguente miglioramento strutturale, coibentazione esterna delle pareti perimetrali e miglioramento dell'accessibilità all'edificio. Saranno riqualificate anche le aree esterne nelle quali sono previsti tutti gli accorgimenti necessari per adeguare gli spazi alla normativa ambientale e di superamento delle barriere architettoniche.

In ragione della natura e delle caratteristiche dell'intervento, nel rispetto del percorso progettuale espletato, l'appalto non è suddiviso in lotti.

5 | VALORE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa, ammonta ad € **1.366.874,20** (Euro unmilionetrecentosessantaseimilaottocentosettantaquattro/20), di cui:

- € 1.305.967,26 quale importo "a corpo" soggetto a ribasso;
- € 60.906,64 quale importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara soggetto a ribasso, I.V.A. esclusa, ammonta pertanto ad € **1.305.967,26** (Euro unmilionetrecentocinquemilanovecentosessantasette/26).

Il contratto verrà stipulato "a corpo", con offerta a prezzi unitari.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato secondo quanto previsto al Capo VI del CSA.

6 | TERMINI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il termine ultimo per ultimare tutte le attività oggetto dell'appalto, nel rispetto di quanto previsto dal cronoprogramma e dal Capitolato Speciale d'Appalto, è fissato in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, oltre all'eventuale periodo della durata massima pari a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi intercorrente fra le due Macro-Fasi di cui è composto l'appalto, descritto all'art. 13 del C.S.A.

Come esplicitato nel Capitolato Speciale d'Appalto, in tale termine sono considerati anche i giorni di maltempo, ordinariamente prevedibili, che precludono l'esecuzione totale o parziale dei lavori, nonché le ferie contrattuali.

7 | SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016.

È ammessa la partecipazione raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 D.Lgs. 50/2016.

A pena di esclusione:

- È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel

proseguo, aggregazione di rete). In caso di violazione sono esclusi dalla gara tutti i partecipanti coinvolti.

- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. In caso di violazione sono esclusi dalla gara tutti i partecipanti coinvolti.
- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. In caso di violazione sono esclusi dalla gara tutti i partecipanti coinvolti. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
- È vietato, per i consorziati per i quali il consorzio stabile o il consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o il consorzio tra imprese artigiane concorre, partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei per quanto compatibile. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario della progettazione posta a base di gara non può partecipare alla presente gara di appalto, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta.

I medesimi divieti si applicano ai soggetti controllati, controllanti o collegati all'aggiudicatario della progettazione.

Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del Codice Civile.

Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Tali divieti non si applicano laddove i soggetti sopra indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori economici.

7.1 REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs n. 50/2016;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 ed al Libro I Titolo I Capo II di tale D.Lgs.;
- le cause ostative di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Non è ammessa, inoltre, la partecipazione alla gara di concorrenti che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

7.2 REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, indicati dal bando di gara e in questa sede riportati:

- A. iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, per attività corrispondenti a quelle oggetto dell'appalto, oppure nel

Registro Professionale o Commerciale o albo equivalente dello Stato di residenza, come previsto all'art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016.

Tale requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che compongono il concorrente che partecipa alla gara o, nel caso di consorzi stabili o soggetti assimilabili, dal consorzio stabile e dalle consorziate indicate come esecutrici;

- B. attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 216 comma 14 D.Lgs. 50/2016 e 61 D.P.R. 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere nelle seguenti categorie di lavori di cui all'allegato A del D.P.R. 207/2010:

Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Prevalente o scorporabile	Superspecialistica (D.M. 248/2016)	Importo (€)	incidenza% sul valore appalto
OG1	III	sì	Prev.	no	€ 740.973,06	54,21%
OG11	II	sì	Scorp.	sì	€ 371.627,96	27,19%
OS18-B	-	sì	Scorp.	sì	€ 143.410,76	10,49%
OS18-A	-	sì	Scorp.	sì (ma al di sotto del 10%)	€ 110.862,42	8,11%

Sulla base dell'articolazione sopra riportata è individuata la categoria OG1 come categoria prevalente, per un importo di € 740.973,06.

Lo schema sopra riportato individua altresì, le categorie OG11, OS18-A e OS 18-B come scorporabili con obbligo di qualificazione. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b) del D.L. 47/2014 (convertito in Legge dalla L. n. 80 del 23 maggio 2014), tali lavorazioni non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni. Dette categorie sono scorporabili ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

Le predette categorie OG11, OS18-B e OS18-A, di incidenza sul valore complessivo dell'appalto rispettivamente pari a 27,19 %, 10,49 % e 8,11 %, sono, inoltre, qualificate come S.I.O.S. ai sensi dell'art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 248/2016. Si rinvia a quanto previsto ai successivi artt. 8 e 9 in merito alla disciplina dell'avvalimento e del subappalto.

Con riferimento al requisito di qualificazione indicato al presente art. 7.2 lett. B, si precisa che:

1. i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2 D.P.R. 207/2010;
2. con riferimento alle categorie **OG1** e **OG11**, **i concorrenti italiani e quelli esteri in possesso di qualifica SOA** provano, ai sensi di quanto previsto all'art. 84 comma 1 D.lgs. 50/2016 il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC ("qualifica SOA"). Con riferimento a tali categorie **i concorrenti esteri che non posseggano la qualifica SOA** presentano la documentazione richiesta per il soddisfacimento dei requisiti di cui sopra, conformemente alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti, con traduzione giurata in lingua italiana che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre, ai sensi di quanto previsto all'art. 62 D.P.R., 207/2010;
3. in relazione alle categorie **OS18-B** e **OS18-A**, di importo inferiore ad € 150.000,00, ai sensi di quanto previsto all'art. 90 D.P.R. 207/2010, **i concorrenti non in possesso**

della relativa qualificazione SOA provano il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, mediante dichiarazione attestante:

- a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - c. adeguata attrezzatura tecnica;
4. alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile e, pertanto, nel seguito verranno assimilati a tale forma di partecipazione, ove non diversamente specificato;
5. per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari e gli altri soggetti ex lege assimilati ai raggruppamenti, **di tipo orizzontale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento, ai sensi di quanto previsto all'art. 92 comma 2 D.P.R. 207/2010.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

I lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

6. per i raggruppamenti temporanei i consorzi ordinari e gli altri soggetti ex lege assimilati ai raggruppamenti, **di tipo verticale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente, ai sensi di quanto previsto all'art. 92 comma 3 D.P.R. 207/2010.

Nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti devono essere posseduti dalla mandataria.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;

7. per i consorzi stabili i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

La banca dati AVCPass, istituita presso ANAC, verrà utilizzata per la comprova dei requisiti.

7.3 REQUISITI SPECIALI DI ESECUZIONE

Si rappresenta che in relazione ad alcune specifiche attività previste nell'appalto, individuate e disciplinate dal Capitolato Speciale e dagli elaborati progettuali posti a base di gara, è richiesta necessariamente l'iscrizione agli appositi albi previsti dalla vigente normativa, nelle pertinenti categorie e/o classifiche. Tali attività consistono in particolare nell'attività di gestione rifiuti per cui è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

L'effettivo possesso dei requisiti di cui sopra, direttamente in capo al concorrente, ovvero tramite subappaltatori/subaffidatari, sarà verificato al momento dell'esecuzione delle specifiche attività.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016, nei modi e con i limiti previsti da tale disposizione, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, esplicitati al precedente art. 7.2 lett. B del presente Disciplinare, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti ("ausiliari"), anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89 c.11 del D.Lgs. 50/2016, anche **le opere di categoria OS18-A possono costituire oggetto di avvalimento**, in quanto non superano il limite del 10% dell'importo totale dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 89 c.11 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 248/2016, **in relazione alle opere ricondotte alle categorie OG11 e OS18-B, l'avvalimento è escluso**, in quanto entrambe superano il limite del 10% dell'importo totale dell'appalto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83, comma 1, lett. a), esplicitati ai precedenti artt. 7.1 e 7.2 lett. A.

Il concorrente ed i suoi ausiliari saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli ausiliari devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché delle dichiarazioni integrative di cui al successivo art. 14.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliari. Gli ausiliari non possono avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 D.Lgs. 50/2016, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliario presti avvalimento per più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia l'ausiliario che il concorrente che si avvale dei suoi requisiti.

L'ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e della disciplina del subappalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 D.Lgs. 50/2016.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliario sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89 comma 3 D.Lgs. 50/2016, al concorrente di sostituire l'ausiliario.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliario, il R.U.P. richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliario, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i

documenti dell'ausiliario subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE del nuovo ausiliario e la dichiarazione integrativa di cui al successivo art. 12.3, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si ribadisce che anche le imprese ausiliarie di cui si chiede l'avvalimento devono necessariamente compilare il DGUE ed i moduli integrativi di cui al successivo art. 12.1 del presente Disciplinare, che dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa di gara unitamente a:

- dichiarazione con cui il concorrente indica specificamente i requisiti di partecipazione per i quali il concorrente chiede l'avvalimento ed indica l'ausiliario, specificandone i dati (denominazione, sede legale, codice fiscale e partita iva, recapiti telefonici, indirizzo pec e-mail ordinaria);
- dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'ausiliario, relativa al possesso dei requisiti oggetto di avvalimento;
- dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'ausiliario, con cui si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie (dandone dettagliata descrizione) di cui è carente il concorrente ed attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara a nessun diverso titolo;
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte.

Anche le imprese ausiliarie devono generare il PassOE, come precisato nelle relative FAQ AVCpass.

9	SUBAPPALTO
----------	-------------------

In conformità alle previsioni sancite dall'art. 105 c. 2 D.Lgs 50/16 e dalla Legge 55/2019, avuto riguardo delle attività che formano l'oggetto del presente appalto, della tipologia delle lavorazioni previste, della loro quantità, nonché delle caratteristiche del sito nelle quali le stesse dovranno essere svolte e valutati, rispetto ai suddetti elementi, gli effetti del possibile affidamento a terzi di parte delle lavorazioni in termini di:

- efficacia nel coordinamento operativo fra le imprese coinvolte;
- rispetto della produzione attesa nel programma lavori;
- mantenimento del livello qualitativo dell'opera;
- possibilità del controllo dei requisiti tecnico/prestazionali delle imprese operanti;
- garanzia in termini di coordinamento alla sicurezza;

l'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori non potrà eccedere complessivamente la soglia del 40% dell'importo contrattuale e sarà comunque sempre subordinato all'autorizzazione della Stazione Appaltante e al rispetto delle disposizioni di cui all'art 105 del D.Lgs 50/2016.

Con specifico riferimento alle attività oggetto dell'appalto ricondotte alle categorie **OG11 e OS18-B**, entrambe superspecialistiche (S.I.O.S.) di incidenza superiore al 10% sul valore complessivo dell'appalto, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 2 comma 1 lett. a) e l) del D.M. n. 248 del 10/11/2016 e dell'art. 105 comma 5 del D.Lgs 50/2016, l'eventuale subappalto ad imprese in possesso delle relative qualificazioni non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere previste dalla specifica categoria e, sempre con riferimento alla singola categoria, non può

essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Tale limite specifico non è computato ai fini del raggiungimento del limite complessivo del subappalto di cui al comma precedente.

Con specifico riferimento alle attività oggetto dell'appalto ricondotte alla categoria **OS18-A**, superspecialistica (S.I.O.S.) di incidenza inferiore al 10% sul valore complessivo dell'appalto, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 105 comma 5 e 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016, è integralmente subappaltabile, nel rispetto del limite complessivo di subappalto, senza specifiche limitazioni.

I concorrenti devono indicare nella modulistica di gara tutte le prestazioni che intendono subappaltare. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 D.Lgs. 50/2016.

Il "subappalto qualificante" o "subappalto necessario" è l'istituto che consente, in conformità ai consolidati principi della normativa di settore, l'ammissione alla gara anche al concorrente che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie a qualificazione obbligatoria, purché qualificato, per la categoria prevalente con una classifica corrispondente all'importo totale dei lavori ricondotti alle categoria prevalente e a quella/e oggetto del subappalto qualificante, purché si sia impegnato, per l'esecuzione dei lavori, a subappaltare tali attività scorporabili ad imprese in possesso della necessaria qualificazione.

Con riferimento alle attività oggetto dell'appalto ricondotte alla categoria **OG18-A**, in ragione dell'incidenza percentuale di tale categoria inferiore al 10% sul valore complessivo dell'appalto, il ricorso al subappalto qualificante è ammesso.

Con riferimento alle attività oggetto dell'appalto ricondotte alle categorie **OG11 e OS18-B**, in forza delle limitazioni al subappalto di cui sopra, il ricorso al predetto subappalto qualificante è ammesso solo parzialmente, ossia esclusivamente nel limite del 30% del valore delle citate specifiche categorie.

10 | GARANZIA PROVVISORIA

Ai fini di quanto previsto all'art. 1 comma 4 D.L. 76/2020, tenuto conto della tipologia della procedura di gara adottata e delle specificità e complessità dell'intervento, ai sensi della predetta disposizione normativa e dell'art. 93 D.Lgs 50/2016 è richiesta in sede di gara una garanzia provvisoria pari al 1% (in ragione della riduzione disposta dal citato Decreto) dell'importo complessivo a base di gara, efficace per 12 mesi (365 giorni), pari al periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.

Tale garanzia dovrà, altresì, essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione ai lavori oggetto dell'Appalto. Tale disposizione, ex art. 93 comma 8 D.Lgs. 50/2016, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 93 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, la citata garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Si rimanda a quanto previsto all'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 per quanto riguarda il calcolo di eventuali riduzioni dell'importo e per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente articolo.

Si precisa che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva dovrà essere calcolata sull'importo risultante dalla riduzione precedente.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs.

6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. La garanzia sarà inoltre escussa in caso di dichiarazioni mendaci rese in corso di gara.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) D.Lgs. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

11	SOPRALLUOGO
-----------	--------------------

Tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi, ai fini della presentazione dell'offerta è **obbligatorio** effettuare **il sopralluogo** sull'area oggetto dell'intervento.

La mancata effettuazione di tale sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato **nei soli giorni** 05/10/2020 alle ore 11:00 e 16/10/2020 alle ore 11:00, ritenendo che la predetta data sia l'ultimo giorno idoneo a permettere un'adeguata ponderazione dell'offerta da parte dei concorrenti. Pertanto, non verranno accolte richieste di fissazioni ulteriori appuntamenti per il sopralluogo, salvo casi motivati da fattori del tutto straordinari ed eccezionali che verranno valutati da Sviluppo Genova.

Si precisa che, ai soli fini organizzativi, occorre prenotarsi inviando una richiesta esclusivamente via PEC all'indirizzo sviluppopgenova@pec.it, indicando i seguenti dati:

- data del sopralluogo a cui si chiede di partecipare (**una** fra quelle sopra indicate);
- nominativo del concorrente, recapito telefonico ed indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Le richieste di sopralluogo dovranno pervenire entro le ore le 17:00 del giorno precedente a quello dell'appuntamento prescelto.

Si precisa che nei confronti di tale prenotazione, la Stazione Appaltante potrà non dare alcun riscontro.

L'appuntamento per il sopralluogo, alle date e alle ore sopra indicate, è fissato presso via N. Cervetto n. 8 a Genova Cornigliano.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da diverso soggetto da questi delegato in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il potere di rappresentare l'operatore economico deve risultare da idonea documentazione (ad es. certificato o visura camerale, procura notarile o delega scritta con allegata documentazione attestante il possesso dei relativi poteri da parte del delegante).

Tale documentazione, unitamente a copia di un valido documento di identità del soggetto che partecipa o parteciperà al sopralluogo deve essere presentata in loco al momento del sopralluogo e/o trasmessa a Sviluppo Genova S.p.A. tramite la piattaforma telematica di cui al precedente art. 1

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di rete già costituiti, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, di cui all'art. 48, comma 5 D.Lgs. 50/2016, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa ogni singolo operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In accordo con il prevalente orientamento giurisprudenziale, ferma restando l'obbligatorietà del sopralluogo, è anche ammessa la possibilità che il sopralluogo venga espletato da uno o alcuni dei componenti del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete non ancora costituiti, qualora gli altri componenti ratifichino con un apposito atto le operazioni espletate.

In caso di consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore. In caso di più consorziate esecutrici, in alternativa alla delega da parte del consorzio, sarà necessaria la delega di tutte le consorziate esecutrici.

A tutela della concorrenza è vietato ad uno stesso concorrente di partecipare a più di un sopralluogo e ad una stessa persona fisica di partecipare a più di un sopralluogo in rappresentanza di diversi concorrenti.

Dell'espletamento del sopralluogo verrà rilasciata attestazione scritta, che dovrà essere trasmessa all'interno della documentazione amministrativa tramite la piattaforma telematica di cui al precedente art. 1, unitamente all'eventuale atto di ratifica delle operazioni reso dagli operatori economici componenti del concorrente che non hanno effettuato il sopralluogo né direttamente né tramite delega.

Sviluppo Genova S.p.A. si riserva di ritenere automaticamente rigettate le richieste di sopralluogo ricevute oltre i termini sopra stabiliti e di non darvi riscontro alcuno.

12	CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
-----------	---

La scelta della migliore offerta avverrà mediante il criterio del minor prezzo offerto.

È espressamente previsto che:

- in caso di discordanza fra l'importo complessivo offerto ed il ribasso percentuale, prevarrà il ribasso percentuale;
- in caso di discordanza fra il ribasso percentuale indicato in cifre ed il ribasso percentuale indicato in lettere, prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere;
- nel caso in cui nel ribasso offerto fossero indicati più decimali, verranno prese in considerazione le prime tre cifre dopo la virgola, troncando le cifre decimali successive senza effettuare arrotondamenti;

- in caso di parità di punteggio dell'offerta che, eventualmente dopo l'esclusione automatica di cui al successivo art. 13, risulta prima in graduatoria, l'individuazione dell'Aggiudicatario avverrà mediante sorteggio in pubblica seduta di gara.

13 ESCLUSIONE AUTOMATICA E VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

È espressamente prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Al di fuori dei casi di cui al periodo precedente, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 comma 1 D.Lgs. 50/2016.

In tal caso la valutazione di congruità avverrà ai sensi dell'art. 97 commi 4, 5, 6 e 7 D.Lgs. 50/2016.

Il R.U.P., se del caso, potrà avvalersi del supporto del consulente del lavoro di Sviluppo Genova S.p.A. per gli aspetti legati al costo della manodopera.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla contemporanea verifica di tutte le offerte che, come sopra indicato, appaiono anormalmente basse.

Il R.U.P. esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e può richiedere precisazioni ed integrazioni, anche a più riprese. Ove ritenga le giustificazioni ricevute non sufficienti ad escludere l'anomalia, egli può inoltre chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il R.U.P. esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 D.Lgs. 50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE OFFERTE

Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire a Sviluppo Genova S.p.A., **tassativamente**, entro le ore 17.30 del giorno **26/10/2020 esclusivamente** tramite la piattaforma telematica di cui al precedente art. 1.

Eventuali offerte ricevute tramite strumenti diversi da tale piattaforma (ad es. PEC, raccomandata, corriere, ecc.) non saranno ammesse alla procedura di gara e, a tutti gli effetti, verranno considerate come non ricevute.

È onere dei concorrenti avviare e concludere per tempo, e con la necessaria diligenza e precauzione, le operazioni di caricamento in piattaforma ed invio delle offerte, anche in considerazione di possibili disfunzioni dei sistemi di connettività impiegati, che comunque sono a rischio esclusivo dei concorrenti.

Il corretto e completo inserimento di tutta la documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio degli offerenti. **Trascorso il termine fissato per la ricezione, la citata piattaforma telematica non consentirà più la trasmissione di ulteriore documentazione** (eccetto ovviamente quanto eventualmente richiesto in sede di soccorso istruttorio).

Tutta la documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, salvo ove diversamente previsto, dovrà essere:

- prodotta in formato pdf (inteso in senso ampio, da includere anche pdf firmati digitalmente come p7m);
- sottoscritta digitalmente, con firma digitale in corso di validità, da parte dei legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico (in tal caso dovrà essere prodotta la relativa procura);

- resa e sottoscritta da tutti gli operatori economici coinvolti, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da trasmettere esclusivamente tramite piattaforma telematica è ripartita in tre sezioni, ovvero:

- **“Documentazione amministrativa”**
- **“Offerta economica”**

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

14.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'interno della documentazione amministrativa, tramite piattaforma telematica dovranno essere, a pena di esclusione, caricati i seguenti documenti:

1. **Domanda di partecipazione alla gara**, resa compilando il Modulo A disponibile nella documentazione di gara, che integra e completa il presente Disciplinare.

Si precisa che:

- la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le precisazioni sotto esposte, dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore.
Il potere di rappresentanza del sottoscrittore dovrà essere dichiarato nel DGUE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio (è possibile presentare sottoscrivere un unico documento da parte di tutti i componenti o, in alternativa, presentare distinti documenti sottoscritti rispettivamente da ciascuno dei componenti);
- nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

2. **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, come indicato dall'art. 85 del Codice e secondo le linee guida espresse dalla Circolare n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente, dai seguenti soggetti:

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante o da diverso soggetto munito di idonei poteri;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (ogni operatore economico dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente il proprio DGUE);
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

Il DGUE è presentato, nel caso di avvalimento, oltre che dal concorrente, da ciascuna impresa ausiliaria.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) D.Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, all'occorrenza tramite apposito DGUE.

Il DGUE dovrà essere redatto conformemente alle seguenti indicazioni:

- **Parte I** – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
- **Parte II** – Informazioni sull'operatore economico
I concorrenti devono rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella presente Parte gli operatori che dispongano di qualificazione SOA dovranno dichiararne il possesso mediante compilazione del corrispondente punto.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

I concorrenti devono indicare la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

I concorrenti, per ciascun ausiliario dovranno allegare:

- DGUE compilato e sottoscritto digitalmente dall'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 D.Lgs. 50/2016, sottoscritta digitalmente dall'ausiliario, con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva, di cui all'art. 89, comma 7 D.Lgs. 50/2016, sottoscritta digitalmente dall'ausiliario, con la quale quest'ultimo attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- contratto di avvalimento, con sottoscrizione digitale dell'ausiliario e del concorrente, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 D.Lgs. 50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, dovrà essere

indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

I concorrenti, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, devono indicare tutte le attività, o parti di attività, che si riservano di subappaltare.

• **Parte III – Motivi di esclusione**

I concorrenti devono dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 5.1 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

• **Parte IV – Criteri di selezione**

I concorrenti devono dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 7.2. lett. A del presente disciplinare;
- b) non è richiesta la compilazione della sezione B;
- c) non è richiesta la compilazione della sezione C;
- d) la sezione D per dichiarare, eventualmente, il possesso di certificazioni di sistemi di garanzia della qualità o di altre certificazioni previste all'art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016.

• **Parte VI – Dichiarazioni finali**

I concorrenti devono rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si ribadisce che il DGUE deve essere compilato per quanto di competenza e sottoscritto digitalmente anche da tutti gli eventuali operatori economici ausiliari e, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, dalle imprese esecutrice indicate dal consorzio.

3. **Dichiarazione integrativa**, resa compilando il **Modulo B** disponibile nella documentazione di gara, che integra e completa il presente Disciplinare.

Nella predetta dichiarazione dovranno essere indicati tutti i soggetti che ricoprono cariche rilevanti ex art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016, nonché i soggetti cessati da tali cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura di gara.

Si precisa che:

- la dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente, con le precisazioni sotto esposte, dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore.
Il potere di rappresentanza del sottoscrittore dovrà essere dichiarato nel DGUE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del consorzio medesimo o da un procuratore;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Si ribadisce che il Modulo B deve essere compilato per quanto di competenza e sottoscritto digitalmente anche da tutti gli eventuali operatori economici ausiliari e, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, dalle imprese esecutrice indicate dal consorzio.

4. **PassOE** di cui all'art. 2, c. 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP. **Si ribadisce che, come precisato nelle relative FAQ AVCPass, anche le eventuali imprese ausiliarie e, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, le imprese consorziate esecutrici devono essere incluse nel PassOE del concorrente;**
5. **Garanzia provvisoria** di cui al precedente art. 10, unitamente alla documentazione a giustificazione delle eventuali riduzioni percentuali. Tale garanzia dovrà essere sottoscritta digitalmente dal concorrente e dal garante.
6. **Attestato di sopralluogo** obbligatorio, con eventuale dichiarazione di **ratifica delle operazioni di sopralluogo** effettuate da uno o alcuni degli operatori economici che compongono il concorrente plurisoggettivo (ad es. A.T.I.), sottoscritta digitalmente dagli operatori che non hanno partecipato a tali operazioni di persona o tramite delega.

14.2	OFFERTA ECONOMICA
-------------	--------------------------

Tramite piattaforma telematica dovrà essere caricato, a pena di esclusione, il documento che compone l'offerta economica, ovvero la dichiarazione di offerta, redatta utilizzando il documento **“Lista delle lavorazioni e forniture previste dall'appalto”**, completata in ogni sua parte in base alla quale sono determinati il prezzo globale offerto, esplicitando, ex art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara.

La “Lista delle lavorazioni e forniture previste dall'appalto” è composta da nove colonne, indicate in numero romano. Nella colonna I sono riportati il numero progressivo della voce e il corrispondente

codice. Nella colonna II è riportata la descrizione di ciascuna voce. Nella colonna III è riportata l'unità di misura di ciascuna voce. Nella colonna IV è riportata la quantità complessiva di ciascuna voce.

Nelle colonne V e VI il concorrente dovrà indicare il prezzo unitario offerto per ciascuna voce di cui alla colonna II, rispettivamente in cifre (nella colonna V) e in lettere (nella colonna VI).

Nella colonna VII il concorrente dovrà indicare per ciascuna voce, in cifre, l'importo, ricompreso nel prezzo offerto di cui alle colonne V e VI, relativo agli oneri aziendali concernenti l'adempimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nella colonna VIII il concorrente dovrà indicare per ciascuna voce, in cifre, l'importo, ricompreso nel prezzo offerto di cui alle colonne V e VI, relativo ai costi della manodopera.

Nella colonna IX il concorrente dovrà riportare per ciascuna voce, in cifre, l'importo derivante dal prodotto fra il prezzo unitario offerto nella colonna VI e la quantità riportata nella colonna IV.

Il prezzo complessivo offerto, ottenuto sommando tutti gli importi riportati nella colonna IX, dovrà essere indicato dal concorrente in calce al documento, nelle righe "A" (in cifre e in lettere).

Nella riga "B", in calce al documento, il concorrente dovrà riportare l'importo complessivo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ricavato sommando gli importi complessivi, per ogni voce, ottenuti moltiplicando le quantità (colonna IV) per il corrispondente importo unitario (colonna VII).

Nella riga "C", in calce al documento, il concorrente dovrà riportare l'importo complessivo del costo della manodopera, ricavato sommando gli importi complessivi, per ogni voce, ottenuti moltiplicando le quantità (colonna IV) per il corrispondente importo unitario (colonna VIII).

Il ribasso dell'importo complessivo offerto (riga "A") rispetto all'importo a base di gara soggetto a ribasso (già indicato nella riga "I"), dovrà essere indicato dal concorrente alle righe "R" (in cifre e in lettere).

In caso di discordanza fra l'importo complessivo offerto ed il ribasso percentuale, prevale il ribasso percentuale.

In caso di discordanza fra il ribasso percentuale indicato in cifre ed il ribasso percentuale indicato in lettere, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella "Lista delle lavorazioni e forniture previste dall'appalto". In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad aumentare o ridurre le quantità che valuti carenti o eccessive e/o ad inserire, se ritenuto necessario, righe relative a voci – con le relative quantità – che ritenga mancanti, da compilare nelle medesime modalità sopra descritte, alle quali applicherà i prezzi unitari che ritiene offrire.

Alla luce di tale disposizione, si precisa che, qualora il concorrente intendesse modificare/integrare le voci/quantità riportate nella Lista, dovrà attenersi alle seguenti regole:

- se vorrà ridurre o aumentare quantità di voci già presenti nella lista, dovrà apportare la correzione direttamente sulla Lista, in modo che risultino leggibili sia la parte eliminata/modificata, sia la correzione apportata;
- se vorrà aggiungere nuove voci, dovrà:
 - i) compilare e sottoscrivere uno o più fogli aggiuntivi (numerati sequenzialmente, se più d'uno, in modo che su ciascuno siano riportati il numero progressivo di pagina e il totale delle pagine), come da modello messo a disposizione nella documentazione di gara, avente la medesima strutturazione della Lista, avendo cura di compilare tutte le colonne con le medesime regole elencate per la compilazione della Lista;
 - ii) nella Lista fornita con la documentazione di gara, in fondo alla stessa, ma prima dei totali, inserire un rinvio a tale/i foglio/i aggiuntivo/i;

- iii) tenere conto anche dell'importo delle voci inserite nel/nei foglio/i aggiuntivo/i nel calcolo del totale offerto (riga A), di quello degli oneri aziendali concernenti l'adempimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (riga B), di quello dei costi della manodopera (riga C), nonché nel ribasso (riga R) rispetto all'importo a base di gara soggetto a ribasso;
- iv) il/i foglio/i aggiuntivo/i dovrà/anno essere aggregato/i alla lista e costituire, pertanto, unitamente a questa, un unico documento.

Resta in ogni caso inteso che a qualunque modifica o integrazione apportata alla Lista delle lavorazioni e forniture dovrà essere data evidenza visiva diretta, in modo che risultino leggibili sia le parti modificate sia quelle oggetto di integrazione.

Si precisa che:

- nel caso in cui nel ribasso offerto espresso nella Lista delle lavorazioni e forniture fossero indicati più decimali, la Stazione Appaltante procede automaticamente a prendere solo in considerazione le prime tre cifre dopo la virgola, troncando le cifre decimali successive senza effettuare arrotondamenti;
- il potere di rappresentanza del sottoscrittore dovrà essere dichiarato nel DGUE.

Si precisa inoltre che **a pena di esclusione** il documento deve essere sottoscritto digitalmente:

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante o diverso soggetto munito di idonei poteri;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
 - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
- In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

La Stazione Appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procederà alla verifica dei conteggi delle voci di prezzo, tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma.

In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, prevarrà quest'ultimo e tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario, come sopra eventualmente rettificati, costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali ai fini ed agli effetti di quanto in merito previsto dal Capitolato speciale d'Appalto.

Si precisa che **verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15 | SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta, nonché di quelle indicate espressamente come causa di esclusione non sanabile possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e della dichiarazione integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, comunque non superiore a dieci giorni, perché **a pena di esclusione** siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ogni eventuale richiesta di integrazione della documentazione ricevuta verrà formulata dalla Stazione Appaltante ai concorrenti interessati tramite la piattaforma telematica di cui al precedente art. 1.

Allo stesso modo i concorrenti dovranno, **a pena di esclusione**, produrre la documentazione richiesta caricandola sulla citata piattaforma telematica entro la data e l'orario stabiliti nella richiesta. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla gara.

17 | SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il giorno 28/10/2020 alle ore 10:00 presso la sede della Stazione Appaltante Sviluppo Genova S.p.A. in via San Giorgio 1 - Genova, **in seduta pubblica**, il RUP procederà a verificare la tempestiva trasmissione nelle modalità previste dal presente disciplinare della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti.

Si dà espresso avviso che, in base all'evolversi della situazione di emergenza sanitaria, attualmente imprevedibile, la data della seduta di gara sopra indicata potrà subire variazioni, così come potranno essere imposte limitazioni alla partecipazione fisica alla stessa. Di tali variazioni rispetto a quanto attualmente previsto verrà data comunicazione a mezzo piattaforma telematica e mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito informatico di Sviluppo Genova S.p.A., con un preavviso di almeno tre giorni naturali consecutivi precedenti alla data sopra indicata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

È già fissata, inoltre una seconda seduta pubblica il giorno 30/10/2020 alle ore 10:00, per l'eventuale prosieguo della verifica della documentazione amministrativa e/o le diverse necessarie operazioni di gara.

Le eventuali sedute pubbliche ulteriori rispetto a quelle sopra indicate verranno fissate in corso di gara e ne verrà dato un congruo preavviso ai partecipanti tramite piattaforma telematica, pari ad almeno tre giorni naturali consecutivi prima della nuova data fissata.

L'aggiornamento della seduta all'interno della medesima giornata verrà comunicato, dandone atto a verbale, direttamente ai presenti.

I concorrenti potranno anche seguire l'avanzamento delle sedute pubbliche tramite la piattaforma telematica di cui al precedente art. 1.

Si precisa espressamente che:

- tramite piattaforma non sarà possibile visualizzare il contenuto della documentazione presentata dai concorrenti, ma unicamente il nome dei rispettivi file e lo stato di approvazione da parte della Stazione Appaltante (ad es. "approvato");
- la partecipazione alle sedute tramite piattaforma verrà considerata a tutti gli effetti come informale e pertanto non ne verrà dato atto a verbale;
- per quanto riguarda lo strumento di chat presente nella piattaforma telematica:
 - l'eventuale uso della chat non costituisce valido strumento di presentazione di quesiti o richieste;
 - quanto comunicato via chat dagli operatori economici non verrà riportato a verbale, salvo che la Stazione Appaltante non ritenga di procedere diversamente;
 - la Stazione Appaltante si riserva di non dare riscontro a quanto eventualmente comunicato via chat dagli operatori economici;
 - la chat è pubblica, per cui la Stazione Appaltante e tutti gli operatori collegati visualizzeranno in tempo reale quanto ivi comunicato.

Espletate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti, il R.U.P esaminerà la documentazione inerente all'offerta economica ed eseguirà, ove necessario, i calcoli per determinare la soglia di anomalia.

Qualora il numero delle offerte ammesse fosse pari o superiore a cinque il R.U.P. procederà ad escludere le offerte al di sopra della soglia di anomalia, a redigere la graduatoria formata dalle offerte rimanenti e a formulare proposta di aggiudicazione.

Qualora il numero delle offerte ammesse fosse inferiore a cinque, si potrà procedere, a discrezione del R.U.P. alla verifica di congruità di tutte le offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse. In tal caso la verifica di congruità verrà espletata come previsto al precedente art. 13 in sede riservata e verranno resi noti gli esiti durante la successiva seduta pubblica, in occasione della quale il R.U.P. provvederà a redigere la graduatoria definitiva ed a formulare proposta di aggiudicazione

L'aggiudicazione definitiva verrà disposta, in caso di esito favorevole delle opportune verifiche, dalla Stazione Appaltante e sarà comunicata a tutti i concorrenti ammessi tramite piattaforma telematica.

18 | COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avverranno esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al precedente art. 1.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti che dovranno essere formulati in lingua italiana, da inoltrare alla Stazione Appaltante esclusivamente tramite la citata piattaforma telematica.

Il termine per la presentazione dei quesiti tramite piattaforma telematica è fissato al 16/10/2020 ore 15:00. Eventuali quesiti successivi al predetto termine potranno essere inoltrati all'indirizzo pec sviluppo.genova@pec.it, tuttavia per i medesimi non si garantisce risposta.

Le risposte a tutte le richieste presentate tramite piattaforma telematica verranno fornite tramite la stessa entro le ore 17:30 del giorno **20/10/2020**. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla citata piattaforma telematica, all'interno delle FAQ.

Tutte le eventuali comunicazioni da parte di Sviluppo Genova S.p.A. si intendono regolarmente notificate a tutti gli operatori economici interessati mediante trasmissione, tramite piattaforma telematica, all'indirizzo PEC inserito dai concorrenti sulla piattaforma stessa.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente inserite in piattaforma.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione (ivi compreso anche l'esaurimento dello spazio di archiviazione della posta certificata del concorrente), dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante. In mancanza, Sviluppo Genova S.p.A. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi stabili, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

19 | SPESE PER LE PUBBLICAZIONI

Le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per le pubblicazioni del bando e dell'esito della presente gara, dovranno essere rimborsate dall'Aggiudicatario.

Tale rimborso dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni da apposita comunicazione di Sviluppo Genova in cui verrà indicato l'esatto ammontare, che, al mero fine di fornire un ordine di grandezza, si prevede che orientativamente sia pari ad € 8.000,00.

20	ALTRE INFORMAZIONI
-----------	---------------------------

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

Sviluppo Genova S.p.A. potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, a seguito di sopravvenuti impedimenti tecnico amministrativi, ovvero per ragioni di pubblico interesse, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Sviluppo Genova S.p.A. si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Nel caso in cui, per eventi sopravvenuti, non fosse possibile per fatto di terzi avere la disponibilità materiale delle aree oggetto dell'appalto ovvero venisse meno, in tutto o in parte, il finanziamento già concesso, la Stazione Appaltante si riserva di non stipulare il contratto, anche dopo l'aggiudicazione definitiva, senza che né gli offerenti né l'aggiudicatario possano richiedere qualsivoglia indennizzo, risarcimento o rimborso.

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto di appalto, dovrà fornire a Sviluppo Genova S.p.A.:

- garanzia definitiva ai sensi e con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e dall'art. 10.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'Aggiudicatario.
Si rimanda ai sopra citati articoli del Codice e del C.S.A. per una più completa descrizione della disciplina e dei contenuti di tale garanzia.
- polizze assicurative ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 di cui all'art. 10.3 del Capitolato Speciale d'Appalto
Si rimanda ai sopra citati articoli per una più completa descrizione della disciplina e dei contenuti di tale polizza assicurativa.
- atto di costituzione con mandato collettivo di rappresentanza del concorrente plurisoggettivo non ancora costituito (ad es. R.T.I.), nelle forme previste dalla legge.

La perdita dei requisiti autocertificati in sede di gara comporteranno la revoca dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto di Sviluppo Genova S.p.A. al risarcimento di ogni maggiore danno.

Il presente Disciplinare è volto a regolare in primo luogo gli aspetti procedurali del presente Appalto. Per quanto non espressamente disciplinato in questa sede, si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Bando di Gara è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 110 del 21/09/2020.

Genova, 21/09/2020